



GARA 2021_ 11 BR

“PORTO DI BRINDISI: POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO – RO A COSTA
MORENA OVEST – REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE”
[CUP B81C18000110005 - CIG 8848479BDB]

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 *aggiornato alla L. 108/2021*;
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 6 del D. Lgs 50/2016 *aggiornato alla L. 108/2021*;

www.AlboPrezionline.it

Sommario

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 Oggetto dell'appalto	7
3.2 Importo dell'appalto e categorie lavori e pregettazione.....	8
4. TERMINI	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
6. REQUISITI GENERALI	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
7.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)	14
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)	17
8. AVVALIMENTO	22
9. SUBAPPALTO	23
10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	24
11. SOPRALLUOGO	27
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	28
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	29
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	30
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE	31
15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	32
15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	33
15.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	34
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
16.1 Domanda di partecipazione	35
16.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) a cura degli operatori economici qualificati per la	

esecuzione dei lavori e dei soggetti qualificati per lo svolgimento della progettazione esecutiva	37
16.4 Dichiarazioni/documentazione integrative	38
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	41
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	43
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	44
19.1 Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa (fase di ammissione)	44
19.2 Valutazione delle offerte tecniche	45
19.3 Apertura delle offerte economiche	45
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	46
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	47
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	47
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	49
24. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.	49
25. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2021-2023.....	49
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	50

www.Albopretorionline.it

1. PREMESSE

Con Determina del Presidente n. 278 del 26.07.2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le lavorazioni e provviste occorrenti per la realizzazione delle opere previste nell'ambito dei lavori di: "Potenziamento degli ormeggi navi Ro-Ro a Costa Morena Ovest - Realizzazione di un pontile con bricole".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e ss.mm. e ii aggiornato alla L. 108/2021.

Inquadramento normativo:

- Codice dei contratti – decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – parte II, titolo VI, CAPO I del Codice, relativo ai "Settori speciali", e ss.mm.e.ii.;
- D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 e D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020;
- Decreto legislativo n. 81/2008 – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regolamento – decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – per la parte ancora vigente;
- Capitolato generale d'appalto – decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010;
- DM (Giustizia) 17 giugno 2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- C.S.A.

Il luogo di svolgimento del lavoro è Porto di Brindisi [codice NUTS ITF44]

C.U.P.: B81C18000110005 – C.I.G.: 8848479BDB

Il Responsabile del procedimento (nel seguito RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Francesco Di Leverano, Direttore del Dipartimento tecnico dell'AdSP MAM.

STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, sede legale in P.Le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, P.IVA/Codice Fiscale 08032850722; Tel +39 080 5788511 e +39 0831 562649 Email protocollo@adspmam.it - Pec protocollo@pec.adspmam.it; sito: <http://www.adspmam.it/>

PROFILO DI COMMITTENTE: Sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla presente gara, si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare turbative nel corretto svolgimento della procedura di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d'asta e gli accordi di cartello.

La procedura di gara, ai sensi dell'art. 9 della delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, è esclusa, quale settore speciale, dal novero delle procedure per le quali corre l'obbligo del ricorso al sistema "AVCPass" per la verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara. La Stazione Appaltante per questa fattispecie procederà all'effettuazione dei controlli sui requisiti generali consultando direttamente gli Enti Pubblici detentori dei dati necessari per l'effettuazione della comprova di quanto dichiarato e con l'acquisizione diretta, nei confronti del concorrente soggetto a verifica, dei mezzi di prova indicati dal disciplinare di gara.

L'importo complessivo, da quadro economico di progetto, pari ad € 9.300.000,00, è integralmente finanziato con il POR al finanziamento POR PUGLIA 2014 –2020, ASSE VII "Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete" – AZIONE 7.4 "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale".

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 21/10/2021 ore 12:00:00

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

a) Progetto, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei documenti con i contenuti ivi previsti, scaricabile dal link: <https://www.adspmam.it/owncloud/index.php/s/d29TQ1k2i8BMY6u> -

Scadenza Link: 21/10/2021, composto da:

- Elenco Elaborati;
- Relazione generale;
- Relazione geologica;
- Relazione geotecnica;
- Azioni sulle briccole;
- Studio Meteomarinario e agitazione ondosa;
- Calcolo delle strutture;
- Relazione tecnica e calcoli impianto elettrico;
- Schema di contratto d'Appalto;
- C.S.A;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;

- Computo metrico estimativo;
- Analisi dei prezzi;
- PSC;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico;
- Studio di fattibilità ambientale;
- Compenso P.E.;
- Piano di monitoraggio ambientale;
- Tavole tecniche (dalla n.1 alla n. 14);

b) Determina del Presidente n. 278 del 26.07.2021;

c) Documentazione di validazione del progetto definitivo;

d) Criteri per l'assegnazione dei punteggi - Allegato al Verbale di Validazione (Criteri OEV);

e) Bando di gara;

f) Disciplinare di gara;

Il CSA è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) di cui all'allegato 1 del D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Il testo integrale del bando e la documentazione completa di gara sono disponibili:

- sul profilo di committente: <https://adspmam.etraspargenza.it/>
- sulla homepage dell'AdSP MAM: <http://www.adspmam.it/bandi-e-gare>
- sulla piattaforma telematica TuttoGare: <https://gare.adspmam.it/>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma telematica "TuttoGare", entro il 08/10/2021 ore 21:00.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno riscontrate entro il giorno 14/10/2021 e fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulle pagine web sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici o via e mail. Le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica (servizio di recapito qualificato), da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante la Piattaforma telematica sulla quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ovvero saranno effettuate all'indirizzo PEC protocollo@pec.adspmam.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le opere riferite ad i servizi di ingegneria ed i lavori in questione, ricadenti nei settori speciali, sono strettamente correlate tra loro, e coinvolgenti attività finalizzate alla realizzazione dell'opera e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale, sia, quindi, per la logica connessione progettuale ed esecutiva tra esse. Da ciò discende l'opportunità che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze sia tra le varie attività dell'intervento in questione, tanto dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei lavori, che tra le stesse e le attività normalmente svolte nella zona del porto di Brindisi interessato.

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione delle opere previste nell'ambito dei lavori di "Potenziamento degli ormeggi navi Ro-Ro a Costa Morena Ovest - Realizzazione di un pontile con bricole", nel Porto di Brindisi, sulla base del progetto definitivo della Stazione Appaltante.

Sono comprese nell'appalto:

- 1) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni tutte stabilite nel contratto e nel presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e prestazionali previste nel progetto definitivo posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché negli elaborati e nella documentazione di cui al successivo punto 2);
- 2) la redazione, prima dell'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 1), della progettazione

esecutiva, compresi i relativi particolari costruttivi, da redigere a cura dell'Appaltatore in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante. La progettazione esecutiva sarà approvata da parte della Stazione Appaltante medesima prima dell'inizio dei lavori.

Sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva, la redazione dei piani di sicurezza e manutenzione, la modifica e le integrazioni del PSC posto a base di gara, la predisposizione documentazione per ottenimento autorizzazioni enti, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa visione ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare né interrompere in alcuna maniera l'operatività portuale generale.

La descrizione, la forma e le dimensioni delle opere sono riassunte all'art. 6 e 7 del C.S.A, ai quali si rimanda.

3.2 Importo dell'appalto e categorie lavori e progettazione:

L'importo dell'appalto è definito come segue:

n.	Descrizione	Importi
a.1	Lavori a corpo, <i>soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 7.674.044,52
a.2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, <i>non soggetti a ribasso</i>	€ 158.112,14
a.3	Oneri della sicurezza anti Covid-19, <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 18.199,32
a.4	Spese tecniche per progetto esecutivo, <i>soggette a ribasso d'asta</i>	€ 71.789,39
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (a.1 + a.2 + a.3 + a.4)	€ 7.922.145,37

L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui sopra, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sugli importi di cui ai righe 1 e 4 (relativi all'esecuzione dei lavori e alla progettazione esecutiva). Non sono soggetti a ribasso i costi della sicurezza di cui all'art. 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del D.Lgs. 81/08 e gli oneri della sicurezza anti Covid-19.

All'interno dell'importo dei lavori di cui al quadro precedente lettera a.1), soggetto a ribasso contrattuale, sono stimate le seguenti incidenze stimate in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nelle seguenti misure:

- costo del lavoro (*inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali*): **incidenza del 12,35 %;**

- costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: incidenza del 1,50 %;
- incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %;
- incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10,00 %.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell'art. 27 (lavori a corpo).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

3.2.1 Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8, e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all'articolo 27 del Capitolato speciale, sono indicati nelle seguente tabelle:

Tabella 1:

n.	Descrizione delle categorie e sottocategorie di lavorazioni omogenee	Importo lordo [1]	Incidenza importi lordi [1] sul relativo totale
1	Pontile di acciaio ed interventi sulla banchina esistente	€ 7.674.044,52	100,00 %
	Totale lavori a corpo	€ 7.674.044,52	100,00 %

Tabella 2:

	Lavorazione	Categoria e classifica Allegato A DPR 207/2010	Qualificazione obbligatoria e Classifica	Importo totale delle Categorie Lavori €	% sull'importo totale dell'appalto	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile e percentuale
1	Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7 - VI	SI	€ 7.674.044,52	100,00	Prevalente	Subappaltabile ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, nei limiti di cui all'art. 105 comma 2 del Codice, aggiornato al DL 77/2021

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria unica e prevalente di opere generali «OG7» - «Opere marittime e di dragaggio» – classifica VI.

Non sono previste categorie scorporabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) del D.Lgs. 50/2016.

Le categorie delle opere costituenti l'appalto, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010, ed in conformità all'allegato «A» ai predetti D.P.R., sono riportate in modo analitico nell'art. 4 del C. S. A.

3.2.2 Categorie per la progettazione

La prestazione è relativa alla **Classe D.01 - (Opere di navigazione interna e portuali)** di cui al D. Lgs. 50/2016 e D.M. 17 giugno 2016.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato della prestazione e del relativo corrispettivo.

Non sono previste categorie scorporabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) del D.Lgs. 50/2016.

Tabella individuazione compenso per progettazione esecutiva (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013)

Categoria Opera	Destinazione funzionale opera	Valore Opera (incluso oneri sic.)	Grado di complessità (G)	Compenso per progettazione esecutiva incluse spese
Edilizia	Classe D.01 - (Opere di navigazione interna e portuali)	€7.850.355,98	0,65	€71.789,39

Si precisa che il corrispettivo dell'attività del servizio di ingegneria sopra indicato è stato calcolato nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. del 17.06.2016 al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali di legge.

Nel caso di progettista *indicato*, ai sensi dell'art. 59 comma 1-^{quater} del dlgs 50/2016, la S.A. provvederà al pagamento diretto al professionista dei servizi di ingegneria, previo obbligo del progettista stesso di presentare la polizza di responsabilità civile professionale.

4. TERMINI

4.1. TERMINI DI REDAZIONE DELLA LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli studi, indagini, rilievi e verifiche supplementari dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante entro **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**, a far data dal ricevimento del provvedimento di inizio della progettazione esecutiva, ovvero dall'avvio delle attività di cui all'art. 17 del CSA.

4.2 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 330 (trecentotrenta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per garantire la massima corrispondenza tra tempi previsti in progetto e tempi reali d'esecuzione, le lavorazioni avverranno per successive fasi secondo i tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori approvato, che vincola e sancisce in 330 giorni naturali consecutivi il termine per dare ultimate tutte le opere in appalto. Nel calcolo del tempo previsto si è tenuto conto delle ferie contrattuali nonché dell'incidenza dei giorni caratterizzati da condizioni meteomarine sfavorevoli per le lavorazioni, nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale; per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste. L'esecuzione dei lavori avrà inizio solo dopo la formale approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, mediante consegna risultante da apposito verbale e previa convocazione dell'esecutore.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo d.lgs., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati.

Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del d.lgs. 50/2016.

Il concorrente, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010, per le parti applicabili, nonché del DM 248/2016, deve essere qualificato ai fini della partecipazione alla procedura di gara nella categoria e classifica sopra riportata.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione, in base al combinato disposto dell'art. 59 comma 1-bis del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 79, comma 7 e 92, comma 6 del D.P.R. n.207/2010, il concorrente potrà partecipare in una delle seguenti modalità:

IPOTESI A) possesso della qualificazione **SOA per categoria OG7 in classifica VI per prestazione di progettazione e costruzioni**, oltre al possesso dei requisiti speciali, *ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. n. 50/2016* ed indicati al punto 7.2 B) del presente disciplinare da parte del **proprio staff tecnico interno**; *(nel caso di possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione, in ogni caso la relativa classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione);*

ovvero:

IPOTESI B) possesso della qualificazione **SOA qualificazione SOA per categoria OG7 in classifica VI per sola costruzione**, oppure possesso della qualificazione SOA OG 7 cl. VI per prestazione di progettazione e costruzioni, ma carente dei requisiti speciali, *ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. n. 50/2016* da parte del proprio staff tecnico ed indicati nel presente disciplinare di gara al punto 7.2 B), attraverso:

- I. **B1:** professionisti esterni di cui all' art. 46 del D.lgs 50/2016, **indicati**.
- II. **B2:** professionisti esterni di cui all' art. 46 del D.lgs 50/2016, **associati**.

I professionisti **interni od esterni** - associati od individuati - devono essere in possesso, **pena esclusione**, della capacità tecnica-professionale di cui al punto 7.2 B) del presente disciplinare e devono compilare il MODELLO Allegato A.1.

5.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELL'ESECUTORE DELL'OPERA

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice comma 2 lett. a), b) c), d), e) f) g), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e del D.M. 154 del 22.08.2017.

È vietato:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice:

- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;
- è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma.

I raggruppamenti temporanei di soggetti di cui alle lettere d) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016:

- il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lett. d) dell'art. 45 c. 2 del D. Lgs 50/2016 può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 c. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

- ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

5.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEL PROGETTISTA

L'impresa concorrente sprovvista dell'attestazione S.O.A. per le prestazioni di progettazione, ovvero in possesso di attestazione S.O.A. anche per le attività di progettazione ma carente dei requisiti specifici *ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. n. 50/2016* ed indicati al punto 7.2 B) da parte del proprio staff tecnico, ovvero pur in possesso dei requisiti integrali richiesti per la progettazione, che non intenda partecipare alla procedura di che trattasi mediante il proprio staff tecnico, potrà partecipare alla presente procedura individuando od associando, **a pena di esclusione**, uno dei soggetti di cui all'art. 46, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del D.M. 154 del 22.08.2017, ed in particolare i prestatori di servizi di ingegneria:

- I. i professionisti singoli,
- II. i professionisti associati,
- III. le società tra professionisti di cui alla lettera a),
- IV. le società di ingegneria di cui alla lettera c),
- V. i consorzi,
- VI. i GEIE,
- VII. raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e architettura;
- VIII. le società di professionisti,
- IX. le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

In questo caso, il progettista associato/indicato dall'imprenditore esecutore dell'opera, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui ai punti 7.1 e 7.2 del presente disciplinare di gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80),

“essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (Linee Guida ANAC n. 6). Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 -ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti ai concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi, a richiesta della Stazione Appaltante, in sede di verifica dei requisiti ex art. 83 comma 7 ed art. 86 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell’art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)

I concorrenti, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, devono essere iscritti nel pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, fornendo l’indicazione del numero e della località di iscrizione per le attività corrispondente a quella di contratto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I prestatori del servizio di progettazione, sia interni, ovvero appartenenti allo staff tecnico del concorrente, che esterni, indicati od associati dal concorrente, devono dichiarare la iscrizione agli appositi albi

professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico: Ingegneria sezione A.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni "Allegato A.1", il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

7.1.1 Per i liberi professionisti (persone fisiche) sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) Laurea in ingegneria quinquennale vecchio ordinamento conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 rilasciata dalle facoltà di Ingegneria ovvero laurea nuovo ordinamento magistrale DM 270/04 o specialistica DM 509/99 rilasciata dalle facoltà di Ingegneria;
- 2) Abilitazione professionale: Titolo di abilitazione allo svolgimento della professione di ingegnere;
- 3) Iscrizione al relativo albo professionale: Albo professionale degli ingegneri - Sezione A;
- 4) Qualora il professionista singolo sia un dipendente pubblico dovrà presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza specificamente riferita alla presente procedura di gara.

7.1.2 Per le società, consorzi e GEIE che partecipano in forma singola e/o temporaneamente raggruppati sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4) del par. 7.1.1;
- 2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- 3) Organigramma con le rispettive competenze;
- 4) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

7.1.3 per le società di ingegneria e le società di professionisti sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4) del par. 7.1.1;
- 2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- 3) Organigramma con le rispettive competenze;
- 4) possesso requisiti art. 3 del DECRETO MIT 2 dicembre 2016, n. 263 (soc. di ingegneria) o, in alternativa, art. 2 (soc. professionali) del DECRETO MIT 2 dicembre 2016, n. 263.
- 5) Dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di **direttore tecnico** il quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all'ordine

degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto;

- 6) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

7.1.4 per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovrà essere garantita:

- 1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4) del par. 7.1.1;
- 2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- 3) possesso requisiti nei termini di cui all'art. 46, c. 1 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e art. 5 del DECRETO MIT 2 dicembre 2016, n. 263.
- 4) nel caso di società di ingegneria appartenenti ai consorzi stabili dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di **direttore tecnico**, il quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all'ordine degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto;
- 5) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

Il professionista o, nel caso di soggetti raggruppati almeno un componente del raggruppamento, incaricato di svolgere l'incarico di coordinatore della sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all'art. 98, del D. Lgs. n.81/2008, ed in particolare l'**attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti all'uopo autorizzati**.

Il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del professionista, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

È fatto divieto:



a. ai concorrenti, di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 48, comma 7 del D. Lgs 50/2016 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

b. ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) e Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)

A) DELL'ESECUTORE DEI LAVORI:

1) Ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs 50/16 e dell'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 80 del 2014, degli articoli 61, 62, 63 e 92 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., il concorrente deve essere in possesso di **SOA** in corso di validità nella categoria **OG 7, in classifica VI** (auto dichiarabile tramite l'allegato A e DGUE).

Le imprese attestare in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OG 7, in classifica VI **per prestazioni di progettazione e costruzione** devono comunque possedere e dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti al punto 7.2 B) del presente disciplinare per lo svolgimento della progettazione esecutiva con il **proprio staff interno** di progettazione.

I requisiti minimi richiesti per la qualificazione al presente appalto sono posseduti dalle imprese attestare SOA in OG7 classifica VI **per prestazioni di sola costruzione** attraverso un **progettista esterno raggruppato o indicato** in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1.

2) E', altresì, richiesto il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea **UNI EN ISO 9001** nel settore relativo all'appalto in oggetto, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).

Si precisa che:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l'attestazione in classifica superiore alla II;
- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;

Il possesso della certificazione ISO è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l'attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

E' facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001 o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

B) DEI PROGETTISTI INTERNI DELLO STAFF TECNICO DELL'O.E. O ESTERNI INDICATI E/O ASSOCIATI DALL'O.E.:

Il professionista, interno od esterno (*indicato od associato*), tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura in appalto ed in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità (cfr. art. 83 del Codice e art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – deve possedere, pena esclusione, i seguenti requisiti:

- avvenuto espletamento di **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**, effettuati lungo tutto l'arco della propria vita professionale, relativi a lavori appartenenti alla categoria e classifica dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per la classe e categoria pari al **doppio** dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria riportata nella tabella seguente:

CATEGORIE DI OPERE	IDENTIFICAZIONE OPERE		VALORE ECONOMICO PRESUNTO
	Codici id. opere ex D.M. 17/06/2016	Classi e categorie ex L. 143/1949	
IDRAULICA	D.01 (Grado di complessità 0,65)	VII/c	€15.700.711,96

- avvenuto svolgimento nell'arco della propria vita professionale, di **due servizi** attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai lavori, appartenenti alla categoria e classifica dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a **0,40 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferita alla tipologia di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento – relativi a lavori appartenenti alla categoria riportata nella tabella seguente:

CATEGORIE DI OPERE	IDENTIFICAZIONE OPERE		VALORE ECONOMICO PRESUNTO	Importo richiesto
	Codici id. opere ex D.M. 17/06/2016	Classi e categorie ex L. 143/1949		
Idraulica	D.01 (Grado di complessità 0,65)	I/e	€7.850.355,98	€3.140.142,39

Al fine della dimostrazione dei requisiti 1) e 2) i servizi presi in considerazione sono svolti nell'arco della vita professionale del concorrente, purché ultimati prima della pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo.

Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Nulla rileva, nel caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando solo l'avvenuta approvazione del servizio.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici.

I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti privati e/o pubblici.

Si fa presente che i servizi di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge.

In caso di prestazioni professionali per privati, in assenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato (Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici).

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore.

Il requisito di cui al punto 2) si intende soddisfatto anche in presenza di un solo servizio di importo complessivo non inferiore a quello richiesto.

Nello specifico:

In caso di raggruppamento, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), del D.lgs 50/2016:

- il requisito di cui al punto 2) non è frazionabile e, pertanto, dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati;
- l'operatore economico mandatario, indipendentemente dal fatturato globale/specifico posseduto, dai servizi precedentemente, svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, deve dimostrare i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura maggioritaria rispetto alle mandanti; (*Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019*);

In caso di Consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) e f), del D.lgs 50/2016:

- al fine della qualificazione, possono utilizzare sia requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai singoli consorziati designati per l'esecuzione delle prestazioni;

La comprova dei requisiti, di cui alle precedenti punti 1) e 2) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

3. Disponibilità delle seguenti **unità minime stimate** per lo svolgimento dell'incarico pari a **n. 1 unità**:

- **n. 1 (uno) ingegnere** professionista abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali (*si rinvia alle qualifiche previste dal punto 7.1 del presente disciplinare*), regolarmente **abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza**, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato.

La abilitazione allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, può essere posseduta da altro componente dello staff tecnico debitamente indicato nell'allegato A.1.

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione idonea ad attestare il collegamento con l'operatore economico offerente delle predette unità.

I consorzi di cui all'art. 46 comma 1, lett. a), e f), e le reti di esercenti la professione di cui all'articolo 12 della legge 22/05/2017 n 81, del Codice:

- devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE:

- si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I raggruppamenti temporanei di cui alla lett. e) dell'art. 46 comma 1 del D. Lgs 50/2016:

- nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- in caso di **raggruppamenti verticali o consorzi** ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire; la capogruppo deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% con riferimento alla classe e categoria di lavori principale.
 - è da considerare un raggruppamento **misto** un raggruppamento di tipo verticale nel quale per una o più classi o categorie la dimostrazione dei requisiti avvenga mediante un sub-raggruppamento orizzontale.
 - nel **raggruppamento misto** si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all'art. art. 46 comma 1, lett. a) e f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto sia dal consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263 1 per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo Decreto devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1 lett. a) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
- al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f), possono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale attraverso le proprie consorziate, così come stabilito dalle Linee Guida n. 1 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.
- secondo le linee n. 1 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, Ai

fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f), al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

I requisiti di cui ai n. 1), 2) e 3) del punto 7.2 devono essere posseduti dai professionisti esterni indicati e/o associati e dallo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione (Linea Guida A.N.AC. n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria" approvata con Delibera 973 del 14 settembre 2016).

8. AVVALIMENTO

Per l'espletamento del servizio di ingegneria e per la esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda il servizio di ingegneria i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.1 o esperienze professionali pertinenti richiesti al punto 7.2, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso il ricorso a più società ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, per i servizi subappaltabili.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara o la commissione

comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

A) PER L'ESECUTORE DEI LAVORI:

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, descrivendole nel dettaglio, le parti delle lavorazioni che intende subappaltare nei limiti del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto dall'art. 49 del D.L., 31 maggio 2021, n. 77 convertito con L. 108/2021.

Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore a quelle prescritte non comporta l'esclusione, sempre che l'offerente sia in possesso di adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, ma inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura.

I lavori in appalto sono riferiti ad un complesso di interventi da effettuarsi in maniera continuativa da operatore in possesso della necessaria qualificazione. Per cui è necessario che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto l'appalto, si ritiene che, per le caratteristiche ed i tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire, per le caratteristiche del Cantiere da installare, detta "delega" a terzi possa essere autorizzata sino al limite previsto dalla normativa vigente ovvero del 50% dell'importo complessivo di contratto. Si rinvia all'art. 59 del C.S.A.

B) PER I PROGETTISTI:

Ai sensi dell'art. 31 – comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai progettisti, di affidare in subappalto attività diverse da quelle specificatamente previste dal citato art. 31 (indagini geologiche, geotecniche e

sismiche, etc...). Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista.

Se il progettista intende avvalersi del subappalto per le attività ammesse dalla normativa vigente, dovrà esplicitare tale volontà indicando ai sensi dell'art. 105 – comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo.

10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

10.1 Garanzia per l'esecuzione dei lavori

L'offerta è corredata:

- 1) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo di **euro 158.442,91** pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 3.2 concedendo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia definitiva dovrà garantire l'appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 9, del D.Lgs 50/16, anche dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/sostituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del codice, su richiesta della stazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui la momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

8) essere corredata dalla dichiarazione relativa al possesso dei poteri di sottoscrizione della polizza da parte del Garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d. cumulo relativo).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2) Garanzia professionale dei progettisti

Il progettista, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto della progettazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo civile generale nel territorio dell'Unione europea, con efficacia e durata a decorrere dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione da parte del progettista della polizza assicurativa esonera il Committente dal pagamento dell'importo della progettazione esecutiva offerto in sede di gara.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 24, comma 4, e 106, comma 9, del codice dei contratti, l'appaltatore è tenuto a presentare una polizza di responsabilità civile professionale che tenga indenne la stazione appaltante dagli eventuali danni derivanti dalla progettazione esecutiva, la cui efficacia decorrerà dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio /di regolare esecuzione. Si richiama l'art. 15 del C.S.A.

11. SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo in sito assistito e attestato dalla Stazione appaltante in via obbligatoria.

Qualora l'offerente intenda effettuare il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi con l'assistenza di un incaricato della Stazione appaltante deve prenotare la visita entro e non oltre il 08/10/2021, al seguente indirizzo email: f.calabrese@adspmam.it.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il giorno 14/10/2021.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Non sarà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo non essendo lo stesso obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti, a seguito della riattivazione del contributo di gara dal 1° gennaio 2021, effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>.

L'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG	Importo del contributo
8848479BDB	€200,00

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo

<http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione; La ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta**. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement TuttoGare al seguente link <https://gare.adspmam.it> mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nelle “Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale” pubblicate al seguente link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e che si intendono integralmente richiamate nel presente disciplinare di gara.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’**Help Desk: assistenza@tuttogare.it o (+39) 02 40 031 280** attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00;

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet <https://gare.adspmam.it/gare>

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice con le modalità descritte al successivo punto 14. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per un termine pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per le modalità di partecipazione si rimanda all'allegato: "Istruzioni per la partecipazione alla gara telematica".

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **pari a 3 (tre) giorni**, naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, tramite l'apposita sezione presente su piattaforma TUTTOGARE, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Elementi di valutazione	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
totale	100

15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

OFFERTA TECNICA			
	elementi e sub-elementi	sub-pesi	pesi
A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA Da comprovare mediante la produzione di documentazione relativa a servizi/interventi recentemente progettati/realizzati concernenti opere similari per tipologia di lavori e ambiente di esecuzione rispetto all'intervento oggetto di affidamento. La valutazione riguarderà l'attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo tecnico e costruttivo rispetto all'opera da progettare/realizzare.		15
A.1	Attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo di servizi di progettazione di opere similari per tipologia e ambiente di intervento che il concorrente ha svolto nell'ultimo quinquennio.	5	
A.2	Attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo tecnologico e costruttivo di opere similari per tipologia di lavori e ambiente di intervento che il concorrente ha svolto nell'ultimo quinquennio.	10	
B	MODALITA' ESECUTIVE Valutazione delle modalità operative che l'impresa adotterà per la realizzazione delle varie parti di opera al fine di conseguire maggiori garanzie di perfetta esecuzione, di controllo dell'esecuzione, di durabilità delle opere finite, nonché di maggiori standard in materia di sicurezza sul lavoro.		25
B.1	Articolazione delle fasi di esecuzione e mezzi che verranno utilizzati per la realizzazione delle opere di fondazione (pali)	8	
B.2	Articolazione delle fasi di esecuzione e mezzi che verranno utilizzati per la realizzazione delle briccole (sovrastuttura reticolare, parabordi, bitte)	7	
B.3	Articolazione delle fasi di esecuzione e mezzi che verranno utilizzati per la realizzazione delle passerelle, compreso l'impianto di illuminazione	5	
B.4	Articolazione delle fasi di esecuzione e mezzi che verranno utilizzati per la realizzazione delle nuove rampe	3	
B.5	Modalità esecutive che verranno utilizzate per limitare l'impatto e le interferenze del cantiere con l'ambiente e con le attività portuali e lavorative che si svolgono nelle aree circostanti	2	
C	SCELTA DEI MATERIALI Proposte migliorative inerenti la scelta dei materiali che si intenderà utilizzare per la realizzazione delle opere al fine di aumentarne la durabilità e minimizzandone gli interventi di manutenzione e gli impatti sull'ambiente. Sistema dei controlli sui materiali e sulle opere finite. Il concorrente dovrà descrivere il sistema di ulteriori controlli che intende mettere in atto, rispetto a quelli previsti nel CSA dalla stazione appaltante, finalizzati a garantire una migliore qualità dei materiali utilizzati e delle opere finite.		20
C.1	Scelta dei materiali	15	
C.2	Sistemi di controllo materiali e opere	5	
D	GESTIONE DEL CANTIERE		10



D.1	Organizzazione del cantiere. Verranno valutate positivamente le proposte che prevedono prestazioni superiori alle caratteristiche minime previste dalla norma e richiamate nel CSA. Si valuterà l'organizzazione operativa per la realizzazione dell'opera, illustrando l'organigramma funzionale riguardante: a) la struttura fissa di cantiere; b) le eventuali figure di controllo esterne o interne all'azienda. Si valuterà come, con l'organizzazione di cantiere prospettata, sarà possibile migliorare la qualità delle opere previste dal CSA, mantenendo i tempi proposti per la esecuzione complessiva delle opere in appalto.	5
D.2	Gestione ambientale del cantiere. Verranno valutate positivamente le proposte che prevedono prestazioni superiori alle caratteristiche minime previste dalla norma e richiamate nel CSA. Si valuteranno le tecniche operative e le attrezzature ed i macchinari che si intendono impiegare per l'esecuzione delle opere, minimizzando le emissioni nell'ambiente, con particolare riguardo al contenimento della possibile torbida derivante dall'infissione dei pali. Si dovranno infine descrivere le modalità con cui si intendono attivare, sviluppare e completare le attività di cantiere anche con esempi esplicativi delle esperienze maturate in altri cantieri in cui sono state realizzate opere assimilabili a quelle previste in progetto. Le attrezzature, i macchinari e i prodotti impiegati nel cantiere saranno valutati in termini di: i) utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale; ii) utilizzo di attrezzature e macchinari che per il livello di automazione e le caratteristiche tecnologiche consentono un incremento di produttività; iii) utilizzo di prodotti di provenienza locale nell'esecuzione dei lavori.	5
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA		70

15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio relativo a ciascuna offerta (P_i) sarà effettuato con il metodo **aggregativo-compensatore** come riportato nel documento ANAC Linee Guida n. 2 in attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 recanti "Offerta Economicamente più vantaggiosa".

Risulta aggiudicatario della fornitura il Concorrente che ottiene il punteggio più alto.

Pertanto, il punteggio da attribuire a ciascuna offerta, sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nel presente disciplinare sarà così determinato:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Per quanto riguarda i **criteri qualitativi**, l'attribuzione dei punteggi sarà effettuata con il criterio del **confronto a coppie**, sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi secondo il seguente criterio: si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;

I criteri di valutazione qualitativi (criteri da A a D), aventi specifico peso, sono ripartiti in sub-criteri ciascuno aventi relativi subpesi. I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi verranno riparametrati al peso previsto per l'elemento di partenza, attribuendo il coefficiente pari a uno al concorrente la cui offerta tecnica ottenga la somma più alta dei sub-punteggi relativi all'elemento di partenza e alle altre somme, variabili tra uno e zero, in proporzione lineare.

Non verrà pertanto effettuata la doppia riparametrazione.

Non saranno ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio complessivo relativo alla valutazione degli elementi dell'offerta tecnica C(a) inferiore a 40 (quaranta) punti sul massimo di 70 (settanta) punti previsti dalla tabella precedente.

15.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*esimo



A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo

Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A max = valore del ribasso più conveniente

Punteggio relativo al prezzo del concorrente i -esimo = $C_i * 30$

Si dà atto che la **formula bilineare** è stata introdotta a seguito della pubblicazione delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" introdotte con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Quanto stabilito nel presente disciplinare supera le disposizioni contenute nella "Relazione criteri di scelta del contraente" redatte in epoca antecedente.

La **riparametrazione** Non si effettuerà la c.d. DOPPIA RIPARAMETRAZIONE.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La BUSTA A contiene:

1. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative (V. Allegato A –A.1 – A.2),
2. Il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
3. Ricevuta versamento ANAC
4. Garanzia provvisoria

16.1 Domanda di partecipazione

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il "**Allegato A**" – suddiviso in Allegato "A.1" – "A.2"

Ai sensi dell'art. 92, co. 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale, la domanda di partecipazione deve riportare l'indicazione delle **quote** di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo verticale, dovranno essere indicate le categorie di lavori e di progettazione che ciascun operatore economico intende assumere.

- **L'Allegato A** da compilarsi a cura degli operatori economici qualificati per la esecuzione dei lavori;
- **L'Allegato A.1** da compilarsi a cura degli operatori economici qualificati per lo svolgimento della progettazione esecutiva;

La domanda di partecipazione completa delle dichiarazioni contenuta nei modelli "Allegato A" – suddiviso in Allegato "A.1" – "A.2" - dev'essere sottoscritto, con firma digitale, dal Legale rappresentante ovvero da suo procuratore.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (in forma singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il consorzio, ai sensi dell'art 146 comma 3 D.Lgs 50/16 e della Delibera ANAC n. 1239 del 6 dicembre 2017, potrà indicare, quali esecutori delle opere, i soli consorziati in possesso, in proprio, delle qualificazioni OG2 non valendo la qualifica del consorzio.

La domanda è sottoscritta **con firma digitale**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sottoscritte con firma digitale devono essere caricate (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica con le modalità descritte nelle *norme tecniche di utilizzo* presente sul portale all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/> .

Nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAeS (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES,

distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

16.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) a cura degli operatori economici qualificati per la esecuzione dei lavori e dei soggetti qualificati per lo svolgimento della progettazione esecutiva.

Il concorrente ed il soggetto deputato alla progettazione compilano il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico compilabile attraverso la piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico.

In particolare, nella sezione A della Parte II, dovrà essere specificato, tra l'altro, se l'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (ad es. in RTI, RTP, Consorzi, Reti ecc.). In tal caso, ciascuno dei soggetti indicati dovrà compilare apposito DGUE e allegarlo all'offerta in forma integrale.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente le sezioni «**A**» **Idoneità**, «**B**» **Capacità economica e finanziaria**, «**C**» **capacità tecnica e professionale**, ovvero compilando quanto segue:

- la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **capacità economico-finanziaria** di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla

capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

- la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- α : Il concorrente dichiara il possesso di tutti i criteri di selezione;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.4 Documentazione integrativa da allegare

- a) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC dell'importo di € 200,00 come previsto al punto 12 del presente Disciplinare;
- b) **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarazione di impegno** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, c. 2, e 53, c. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- c) **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dichiarazione**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale territorialmente competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.4.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- Dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, (V. MODELLO A) ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “**B – Offerta tecnica**” deve contenere l’offerta tecnica redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui alla precedente tabella, che si raccomanda di tenere attentamente in considerazione. L’offerta tecnica deve contenere esclusivamente la documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al punto 15.1.

Per ciascun elemento di valutazione il concorrente dovrà presentare la documentazione e le relazioni dettagliatamente previste nel seguito:

A. PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Il concorrente dovrà produrre documentazione relativa a servizi/interventi recentemente progettati/realizzati concernenti opere similari per tipologia di lavori e ambiente di esecuzione rispetto all’intervento oggetto di affidamento sotto forma di **relazione esplicativa** nella quale illustrerà l’attinenza consistenza e qualità, sotto il profilo tecnico e costruttivo, rispetto all’opera da progettare/realizzare).

La relazione dovrà contenere, inoltre:

- **elenco dei servizi** di progettazione di opere similari, per tipologia e ambiente di intervento, che il concorrente ha svolto nell’ultimo quinquennio;
- **l’elenco dei lavori** di opere similari per tipologia di lavori e ambiente di intervento, sotto il profilo tecnologico e costruttivo, che il concorrente ha svolto nell’ultimo quinquennio.

B. MODALITA’ ESECUTIVE

Il concorrente dovrà produrre una specifica **relazione** esplicativa contenente le modalità operative che l’impresa adotterà per la realizzazione delle varie parti di opera al fine di conseguire maggiori garanzie di perfetta esecuzione, di controllo dell’esecuzione, di durabilità delle opere finite, nonché di maggiori standard in materia di sicurezza sul lavoro, accompagnata da eventuali tavole allegate (numero massimo delle tavole: n. 4).

La relazione dovrà essere suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo le modalità con le quali l’operatore economico svolgerà: **B.1** Articolazione delle fasi di esecuzione e mezzi che verranno utilizzati per la realizzazione delle opere di fondazione(pali); **B.2.** Articolazione delle fasi di esecuzione e mezzi che verranno utilizzati per la realizzazione delle briccole (sovrastuttura reticolare, parabordi, bitte); **B.3** Articolazione delle fasi di esecuzione e mezzi che verranno utilizzati per la realizzazione delle passerelle, compreso l’impianto di illuminazione; **B.4** Articolazione delle fasi di esecuzione e mezzi che verranno utilizzati per la realizzazione delle nuove rampe; **B.5** Modalità esecutive che verranno utilizzate per limitare l’impatto e le interferenze del cantiere con l’ambiente e con le attività portuali e lavorative che si svolgono nelle aree circostanti;



C. SCELTA DEI MATERIALI

Il concorrente dovrà produrre una specifica **relazione** nella quale illustrerà le proposte migliorative inerenti la scelta dei materiali che si intenderà utilizzare per la realizzazione delle opere al fine di aumentarne la durabilità e minimizzandone gli interventi di manutenzione e gli impatti sull'ambiente, ed il sistema dei controlli sui materiali e sulle opere finite. Il concorrente, nella relazione, dovrà descrivere il sistema di ulteriori controlli che intende mettere in atto, rispetto a quelli previsti nel CSA dalla stazione appaltante, finalizzati a garantire una migliore qualità dei materiali utilizzati e delle opere finite.

La relazione dovrà contenere due capitoli nei quali siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo: **C.1** Scelta dei materiali; **C.2** Sistemi di controllo materiali e opere;

La relazione potrà essere accompagnata da eventuali schede tecniche allegate (numero massimo schede tecniche: 4 per capitolo).

D. GESTIONE DEL CANTIERE

Il concorrente dovrà produrre una specifica **relazione** suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

D.1 Organizzazione del cantiere. Verranno valutate positivamente le proposte che prevedono prestazioni superiori alle caratteristiche minime previste dalla norma e richiamate nel CSA. Si valuterà l'organizzazione operativa per la realizzazione dell'opera. L'operatore dovrà inserire nella relazione descrittiva un **organigramma funzionale** riguardante: a) la struttura fissa di cantiere; b) le eventuali figure di controllo esterne o interne all'azienda; Si valuterà come, con l'organizzazione di cantiere prospettata, sarà possibile migliorare la qualità delle opere previste dal CSA, mantenendo i tempi proposti per la esecuzione complessiva delle opere in appalto.

D.2 Gestione ambientale del cantiere. Verranno valutate positivamente le proposte che prevedono prestazioni superiori alle caratteristiche minime previste dalla norma e richiamate nel CSA.

Il concorrente dovrà descrivere le tecniche operative e le attrezzature ed i macchinari che si intendono impiegare per l'esecuzione delle opere, minimizzando le emissioni nell'ambiente, con particolare riguardo al contenimento della possibile torbida derivante dall'infissione dei pali. Si dovranno infine descrivere le modalità con cui si intendono attivare, sviluppare e completare le attività di cantiere anche con esempi esplicativi delle esperienze maturate in altri cantieri in cui sono state realizzate opere assimilabili a quelle previste in progetto. Le attrezzature, i macchinari e i prodotti impiegati nel cantiere saranno valutati in termini di:

i) utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale;

ii) utilizzo di attrezzature e macchinari che per il livello di automazione e le caratteristiche tecnologiche consentono un incremento di produttività;

iii) utilizzo di prodotti di provenienza locale nell'esecuzione dei lavori.

Ciascuna delle relazioni **A – B – C - D** dovranno essere redatta come segue:

massimo 20 (venti) cartelle in formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 10).

Ciascuna relazione potrà essere accompagnata da: massimo 4 tavole grafiche; massimo 4 tavole tecniche o schede tecniche di materiali od attrezzature e/o mezzi;

La formattazione dei documenti deve rispettare i seguenti limiti: tipo di carattere Times New Roman font size: 12, interlinea: 1,5.

L'Offerta tecnica deve contenere gli elementi necessari per consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione in merito alla veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di ciascuno degli elementi dell'Offerta tecnica proposta, seguendo la descrizione e la progressione delle voci e degli elementi previsti nella Tabella descrittiva dei criteri di assegnazione dei punteggi sopra riportata; qualora la descrizione risulti insufficiente o mancante, la Commissione attribuirà punteggio pari a 0 all'elemento corrispondente.

Nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'operatore economico è tenuto ad indicare, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e la/e qualifica/che professionali delle persone fisiche incaricate di fornire ciascuna delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In tal caso occorre allegare la procura. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13 e 16.1.

Soglia di sbarramento: Viene stabilita la soglia qualitativa di sbarramento e non saranno ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo alla valutazione degli elementi dell'offerta tecnica $P(i) < 40$ (quaranta) punti sul massimo di 70 (settanta).

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma TUTTOGARE, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica.

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta comprensivo dell'importo per l'esecuzione dei lavori e dell'importo per la progettazione esecutiva, al netto degli oneri di sicurezza ex d.lgs. 81/08 e s.m.i. e degli oneri della sicurezza anti Covid-19 non soggetti a ribasso;

2. la stima dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente **anche dal progettista esterno, associato e/o indicato**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1 e 13.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

19.1 Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa (fase di ammissione)

L'apertura dei plichi telematici attraverso la piattaforma TuttoGare avrà luogo il 22/10/2021 ore 10:00.

Il Seggio di gara, all'uopo nominato con determina presidenziale, svolgerà le operazioni di gara aprendo la seduta pubblica telematica e inserendo la chiave privata inviata in forma criptata dal sistema, e procedendo successivamente all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione di gara di ogni singolo concorrente.

Tutte le fasi saranno svolte in seduta pubblica telematica, ad eccezione dei seguenti sub-procedimenti del cui esito sarà data opportuna pubblicità secondo le prescrizioni normative:

- analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
- eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.

Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo della piattaforma TuttoGare, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, non è obbligatorio che la seduta pubblica di gara si svolga alla presenza degli OE potendo, gli stessi, seguire l'andamento della seduta di gara tramite la piattaforma TuttoGare e mediante le comunicazioni che il sistema invierà tempestivamente ai concorrenti a mezzo pec.

I concorrenti potranno seguire l'andamento della gara direttamente tramite piattaforma TuttoGare: il sistema notificherà a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta, l'apertura dei plichi informatici nonché le successive fasi con indicazione della sequenza di apertura (completa di orari) delle buste elettroniche.

Le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato sul portale e sul profilo di committente.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica telematica, a verificare il tempestivo

deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - adottare, di concerto con il RUP, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;
 - importazione e riparametrazione automatica, tramite piattaforma TUTTOGARE, dei punteggi attribuiti e caricati a sistema dalla Commissione Giudicatrice, secondo quanto indicato al precedente punto 15, tramite apposita funzione della piattaforma TUTTOGARE.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminata la fase di ammissione dei concorrenti, il Seggio di Gara provvederà, in seduta pubblica, ad effettuare il download delle offerte tecniche – Buste B presentate dai concorrenti ammessi, al solo scopo di verificare la formale presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Tale attività sarà dettagliatamente verbalizzata.

19.2 Valutazione delle offerte tecniche

La commissione giudicatrice, all'uopo nominata con determina presidenziale, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione opererà utilizzando direttamente il Sistema TuttoGare.

19.3 Apertura delle offerte economiche

Successivamente, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara, prendendo atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle singole offerte tecniche riparametrati dal sistema dei concorrenti ammessi alla gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Il Sistema TuttoGare procederà, quindi, ad effettuare i calcoli, automaticamente, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare ed attribuirà i relativi punteggi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione o il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 componenti, anche interni, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara. Inoltre, in caso di valutazione della congruità delle offerte ex art. 97 del Codice, la Commissione può essere incaricata di tale esame fornendo ausilio al RUP (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ovvero la commissione se a ciò, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, qualora necessario, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Qualora la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 dovesse concludersi con esito negativo, la presente aggiudicazione ed ogni provvedimento conseguente si riterranno, ipso iure, nulli, con riserva di richiesta di risarcimento del danno eventualmente patito dall'AdSP ed incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata automaticamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Si evidenzia che, a norma dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Si rammenta che le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 216, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 e 34, co. 35, del D.L. 179/2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 221/2012, saranno quantificate nella lettera di aggiudicazione e dovranno essere rimborsate all'AdSP MAM entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione medesima secondo le modalità indicate nella suddetta comunicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

Le informazioni attinenti al procedimento di gara verranno comunicate dalla S.A. ai diretti interessati secondo le modalità indicate all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all'atto della trasmissione della documentazione prevista dal presente disciplinare ed in ogni ulteriore successiva fase di gara, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, a tal fine apponendo l'indicazione "RISERVATO" sulla documentazione ritenuta tale.

Si precisa che l'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso da parte di terzi controinteressati.

Si precisa che in ogni caso qualunque decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza dell'AdSP MAM. In ogni caso il Concorrente non potrà ritenere riservato o secretato l'intero contenuto dell'offerta tecnica.

25. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2021-2023

In ottemperanza al "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023", approvato con Determina del Presidente n. 113 del 30/03/2021, l'Affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti AdSP MAM che

hanno esercitato nei confronti degli stessi poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'AdSP MAM nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

Il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori negli ambiti demaniali del Porto dovrà osservare, per quanto compatibili, le norme del Codice di comportamento adottato dall'AdSP MAM con Determina del Presidente n. 111 del 26/03/2019.

Detto documento si intende consegnato all'Affidatario all'atto di sottoscrizione del contratto, in quanto disponibile sul sito istituzionale dell'AdSP MAM, nella sezione Amministrazione Trasparente.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si precisa quanto segue.

1. Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
 - a. in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - b. in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;
2. Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;
3. La base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gara di appalto (ex d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
4. Il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;
5. Le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività

sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati;
7. I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
8. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
9. Il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara, ha il diritto di rivolgersi all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali trattati;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
 - d) il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;
- la portabilità dei dati
- l'accesso ai dati personali

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o all'indirizzo di recapito indicato al punto 10);

10. L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni; Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il Presidente dei AdSP MAM: Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi – PEC: protocollo@pec.adspmam.it; Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Carlo Addabbo – PEC: dpo@pec.adspmam.it; protocollo@pec.adspmam.it; il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è indicato nel bando di gara. Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, Email: protocollo@adspmam.it – PEC: protocollo@pec.adspmam.it.

Sede di Bari: +39 080 5788511 - Sede di Brindisi: +39 0831 562649 - Sede di Manfredonia: +39 0884 538547
Sede di Barletta: +39 0883 531479 - Sede di Monopoli: +39 080 9376645.

Brindisi, 06.09.2021

Il RUP

Ing. Francesco DI LEVERANO

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Firmato digitalmente da
FRANCESCO DI LEVERANO
CN = FRANCESCO DI LEVERANO
C = IT